

prendere danari a cambio sotto qualunque titolo in suo particolar nome; molto meno sotto ipoteca del bastimento, nè rinunziare, vendere, o alienare robe a quello spettanti, salvi i casi di una facoltà espressa de' parzionatevoli, o loro procuratori o raccomandatari, ovvero di un urgente assoluta necessità; in qual ultimo caso, dovrà prima consultare i suoi ufficiali, registrare nel libro il loro assenso, e darne sollecito distinto ragguaglio a' parzionatevoli per loro notizia e direzione; ma senza speciale assenso e procura di essi parzionatevoli, un capitano non potrà vendere il bastimento per qualunque caso e ragione. Noi esortiamo i capitani o padroni d'insinuarsi all'occasione di qualche urgente bisogno a' nostri consoli, o viceconsoli, i quali forse potranno conciliare il loro disimpegno con minor danno, e maggior decoro.

§. 36.

'È inibito a' capitani e padroni il carico sopra la coperta del bastimento, senza il consenso de' caricatori.

È inibito a' capitani di caricare sopra la coperta de' bastimenti alcuna merce senza ordine e consenso de' caricatori, sotto responsabilità de' danni che potessero risulturne.